

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Ottava civile

Il giudice dell'esecuzione

sciogliendo la riserva che precede;

letti gli atti di causa e sentite le parti;

vista l'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata da parte opponente ai propri difensori sollevata dalla difesa di parte opposta;

visto l'art. 8, commi primo e secondo, del d.lgs n. 96 del 2001, secondo cui

“1.Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.

2.L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito”.

considerato che “la dichiarazione d'intesa dell'avvocato affiancante deve soddisfare l'indispensabile requisito della *riferibilità dell'atto di intesa ad uno specifico processo*, che consente di assimilare tale atto alla procura speciale ex art. 83 c.p.c., a che non vale la circostanza che sia inserita nel fascicolo di parte, dovendo comunque essere *indirizzata all'autorità giudiziaria davanti alla quale si svolge il giudizio* ed essere anteriore alla costituzione della parte rappresentata o al primo atto di difesa dell'assistito” (cfr Tribunale di Verona, ordinanza 13 dicembre 2012);



richiamati i pareri n. 32/2012, 53/2013 e 68/2014 del C.N.F. secondo cui "l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita *per ogni singola procedura*; di conseguenza, l'avvocato 'affiancante' non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata", nonché la decisione n. 72 del 2015 del C.N.F. nella quale si è ribadito che "non è ammesso un atto di intesa preventiva, a carattere generale ed indifferenziato, poiché esso comporterebbe di fatto per l'avvocato stabilito (ed affiancato) una piena abilitazione sottraendolo al controllo dell'avvocato "affiancante" il quale non potrà, quindi, essere indicato in una dichiarazione d'intesa che non sia specificatamente riferita alla singola controversia trattata" (sentenza C.N.F. 29 gennaio 2015, n. 72);

rilevata pertanto l'irregolarità della costituzione di parte ricorrente perché la dichiarazione d'intesa prodotta, ossia quella depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia in data 2 dicembre 2013 dall'avv. ■■■■■■■■■■ di affiancamento all'abogado ■■■■■■■■■■ del Foro di Madrid (dichiarazione resa ai fini dell'iscrizione della collega nella sezione speciale dell'Albo) è di contenuto generico e non fa riferimento alla presente controversia;

ritenuto pertanto che sia necessaria la produzione di dichiarazione d'intesa con riferimento al presente giudizio;

ritenuto di non dover attendere l'eventuale chiarimento del Consiglio dell'Ordine di Civitavecchia interessato della questione essendo irrilevante ai fini della decisione;

visto l'art. 182 c.p.c.;

p.q.m.



assegna a parte opponente termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza per la regolarizzazione della procura alle liti in conformità all'art. 8 del d.lgs n. 96 del 2001.

Fissa nuova udienza al 29 novembre 2016 h. 13.10.

Si comunichi.

Torino, 17 ottobre 2016.

Il giudice dell'esecuzione

Ivana Peila

IL CASO.it

